

Comune di Novedrate
Provincia di Como

Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio

(ai sensi dell'art. 81, c. 1, Legge Regionale n. 12/2005 e ss. mm. e ii.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/04/2022

Indice

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Istituzione.

Art. 3 - Competenze.

Art. 4 - Composizione.

Art. 5 - Nomina e incompatibilità.

Art. 6 - Convocazione.

Art. 7 - Validità delle sedute e dei pareri espressi.

Art. 8 - Attività della struttura tecnico-amministrativa.

Art. 9 - Attività di segreteria.

Art. 10 - Funzionamento.

Art. 11 - Criteri per l'espressione del parere.

Art. 12 - Durata della Commissione e sostituzione dei componenti.

Art. 13 - Indennità e rimborsi.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Art. 1. Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione e altri profili riguardanti la Commissione per il paesaggio (di seguito per brevità anche "Commissione") del Comune di Novedrate.

Art. 2. Istituzione.

È istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Novedrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, c. 1, della L.R. 12/2005, e dell'art. 148 del D.lgs. 42/2004, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento.

Art. 3. Competenze.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 80, c. 1, della L.R. 12/2005, è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

La Commissione si esprime obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 81, c. 3, della L.R. 12/2005:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.lgs. 42/2004 ed all'art. 3 del d.P.R. n. 31/2017 di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 64, c. 8, L.R. 12/2005;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

La Commissione si esprimerà altresì riguardo:

- a interventi edilizi che incidano sull'aspetto esteriore del fabbricato negli ambiti "Città consolidata storica" del P.G.T. o per i quali è stata ottenuta autorizzazione paesaggistica da parte dell'Ente gestore del parco regionale; nel caso di dubbio sulla necessità di sottoporre il progetto al parere della commissione, la stessa può esprimersi in via preliminare all'inizio della seduta in merito alla necessità di sottoporre il progetto a valutazione;
- ai pareri ai sensi dell'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47;
- alle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, c. 2, L.R. 12/2005;
- ai piani attuativi e agli atti di programmazione negoziata a livello territoriale.

Art. 4. Composizione.

La Commissione è composta da tre membri, compreso il Presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

In coerente attuazione delle politiche delle pari opportunità, nella selezione delle candidature deve essere considerata la parità di genere dei commissari.

Art. 5. Nomina e incompatibilità.

La nomina dei componenti della Commissione deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio online per un tempo minimo di quindici giorni, e sul sito *web* istituzionale dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria a cura del Responsabile dell'Area Tecnica, espletata sulla base dei criteri, e della verifica del possesso dei requisiti, indicati al punto 2 dell'Allegato A alla d.G.R. XI/4348 del 22.02.2021, e a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Con l'atto di nomina della Commissione viene anche designato il Presidente e indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti alla quale attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i dipendenti dell'Ente e tutti i soggetti che rivestono una carica comunale di cui al D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e, in generale, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

- coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
- coloro che sono in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
- coloro che hanno interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- coloro che hanno processi di natura amministrativa in corso con il Comune.

Per favorire la rotazione degli esperti esterni non possono far parte della Commissione coloro che sono stati nominati consecutivamente per più di due volte.

Art. 6. Convocazione.

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, o, in caso di suo impedimento, dal commissario più anziano per età che assumerà il ruolo di Vicepresidente.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica certificata.

Il suddetto termine può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

Art. 7. Validità delle sedute e dei pareri espressi.

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza del Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, e della maggioranza dei componenti della stessa.

La Commissione esprime i pareri obbligatori a maggioranza dei componenti presenti e in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente se il Presidente è assente.

I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo a interventi riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini fino al 4° grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 8. Attività della struttura tecnico-amministrativa.

La struttura tecnico-amministrativa a cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché a una proposta di provvedimento prevista dall'art. 146, c. 7, D.lgs. 42/2004, è individuata nel Servizio Edilizia privata del Comune di Novedrate.

Tale struttura predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione e cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati.

Art. 9. Attività di segreteria.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal personale del competente Servizio, cui è formalmente attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica. Il Segretario non ha diritto di voto.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente della Commissione, o in sua assenza dal Vicepresidente, e dal Segretario della stessa.

Art. 10. Funzionamento.

La Commissione è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. Deve essere in ogni caso rispettato il termine imposto dai tempi di legge prescritti per l'istruttoria edilizia/urbanistica.

La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria preparata dalla struttura tecnico-amministrativa.

La Commissione ha facoltà:

- di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere; tali tecnici non hanno diritto di voto;
- di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati, e/o effettuazione di sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere;
- di concedere l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta agli uffici preposti, nei casi in cui l'incontro sia dal Presidente ritenuto utile alla formulazione del parere o alla comunicazione dello stesso ai fini dello sviluppo del progetto.

Art. 11. Criteri per l'espressione del parere.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico- ambientale, tenendo conto delle prescrizioni e indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2727 del 22.12.2011;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como (P.T.C.P.), nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale.

Art. 12. Durata della Commissione e sostituzione dei componenti.

La Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi (cfr. L. 444/1994).

La Commissione potrà esercitare le sue funzioni paesaggistiche dopo che l'Ente avrà trasmesso per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL della Regione Lombardia, gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sui siti *web* la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l'idoneità della Commissione ai sensi dell'art. 146, c. 6, D.lgs. 42/2004.

I componenti della Commissione decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione qualora risultino assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione alla Giunta Comunale che provvede alla sostituzione con le medesime modalità di quelle indicate dal precedente art. 5, c. 2.

I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al precedente art. 5 sopravvenuta rispetto alla loro nomina.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta ovvero decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o, nel caso di incapienza di detta lista, o con nuova nomina successiva all'acquisizione e valutazione di nuove candidature da effettuarsi con le procedure di cui al precedente art. 5, di componenti sostituiti che restino in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

Art. 13. Indennità e rimborsi.

Ai sensi dell'art. 183, c. 3, D.lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso, né indennità di presenza, né rimborsi di alcun tipo.

Art. 14. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Novedrate ed entra in vigore decorso il termine di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 c. 2 e 3 dello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito *web* istituzionale del Comune di Novedrate.